

## **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n.142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento)

### **TRA**

**Humanitas – Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, Specialistica per lo Sviluppo, riconosciuta con D.M. del MIUR del 16/03/2005** – con sede legale a Roma, via della Conciliazione 22 e sede didattica a Milano, via Abano 8, C.F. e P.I. 06282821005, d'ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentata nella persona del Prof. Paolo Moderato, nato a Venezia il 3 novembre 1950

### **E**

**ASST della Valtellina e dell'Alto Lario** con sede legale in Sondrio Via Stelvio, 25 CAP 23100 codice fiscale /partita IVA 00988090148 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal Direttore Amministrativo dott. Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n.228 del 28.04.2016.

### **PREMESSO CHE**

- la legge 18.2.1989, n.56 disciplina l'ordinamento della professione di Psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività terapeutica;
- in particolare l'art. 3 della suddetta legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia od in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione, attivati presso le scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tale fine riconosciuti;
- la legge 9.5.1989, n.° 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;
- il D.M. 11.12.1998 n.° 509 reca le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia;
- l'art. 8 del citato D.M. 509/1998 prevede oltre all'insegnamento teorico anche lo svolgimento di specifico tirocinio formativo da svolgersi presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati;
- la Scuola Humanitas con D.M. 16 marzo 2005 e 7 dicembre 2005 è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia;

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 Attivazione del tirocinio**

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture atte alla psicoterapia soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore. (numero di soggetti accolti n.2)

#### **Art. 2 Natura del tirocinio**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, psicologo o psicoterapeuta, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento (allegato) contenente:
  - il nominativo del tirocinante;

- i nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
  - la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e responsabilità civile.
4. E' consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario.

### **Art. 3 Obblighi del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
  - comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

### **Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.
2. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
3. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.

### **Art. 5 Obblighi del Soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura in cui si svolge psicoterapia, presso la quale si effettuerà il tirocinio.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio.
4. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.

### **Art. 6 Informazione e formazione dei lavoratori**

1. Preso atto che ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. A) del D. Lgs. N. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
  - a) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. N. 81/2008 a carico del soggetto ospitante.
  - b) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. N. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
    - l. -formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore,

II. - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante.

c) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. N. 81/2008 a carico del soggetto ospitante;

### **Art. 7 Trattamento dei dati**

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante.

4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche.

### **Art. 8 Durata**

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà *durata quadriennale* a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Data .....

Il Soggetto promotore:

HUMANITAS  
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia  
Il Rappresentante Legale  
Prof. Paolo Moderato

.....  
(firma)

Il Soggetto ospitante:

ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

Direttore Amministrativo  
Dott. Carlo Maria Iacomino

.....  
(firma)